

OGGETTO: Criteri per l'attuazione delle Misure di prevenzione M22 (rilocalizzazioni degli elementi vulnerabili dalle zone inondabili) e M23 (riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti non rilocalizzabili), ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e della Direttiva 2007/60/CE. Revoca delle precedenti deliberazioni

Criteri per l'attuazione delle Misure di prevenzione M22 (rilocalizzazioni degli elementi vulnerabili dalle zone inondabili) e M23 (riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti non rilocalizzabili), ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e della Direttiva 2007/60/CE. Modifiche e integrazioni alla DGR 31-6223 del 22/12/2017

Premesso che:

l'articolo 67, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) prevede che, *sulla base di quanto individuato nei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), le Regioni stabiliscano le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari di infrastrutture e manufatti che determinano rischio idrogeologico possono accedere, al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private; si prevede che le Regioni, acquisito il parere degli Enti locali interessati, predispongano, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate;*

il medesimo comma 6 dell'art. 67 del D.lgs 152/2006 prevede altresì che *i suddetti incentivi, che riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti, siano attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (ovvero i proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico), e che il terreno di risulta venga acquisito al patrimonio indisponibile dei Comuni;*

con specifico riferimento alle aree a rischio idraulico, è stato approvato il Piano di gestione rischio Alluvioni (PGRA), con DPCM del 27 ottobre 2016, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE, che aggiorna il quadro della conoscenza relativamente alle aree alluvionali, individuando su tutti i corsi d'acqua tre scenari di pericolosità da alluvione: Frequente (H), Poco frequente (M), Rara (L), riconoscendo altresì, nella sovrapposizione tra questi scenari e assegnate classi di danno agli usi del suolo, quattro scenari di rischio: Molto elevato (R4), Elevato (R3), Medio (R2), Moderato (R1);

il PGRA, per rispondere ai cinque Obiettivi posti dalla Direttiva Alluvioni per la gestione del rischio (promuovere la difesa delle città e delle aree metropolitane, migliorare la performance dei sistemi difensivi esistenti, assicurare maggiore spazio ai fiumi, migliorare la conoscenza del rischio, ridurre l'esposizione al rischio) è stato articolato in Aree a Rischio Significativo (ARS) alle quali sono associate Misure, sia strutturali (opere) che non strutturali (quindi di ordine normativo-vincolistico, di approfondimento della conoscenza, ecc.);

le quattro categorie di misure richiamate dalla Direttiva Alluvioni (prevenzione – protezione – preparazione e ritorno alla normalità) definiscono uno schema ben preciso di priorità e una sequenza di azioni per dar luogo ad un circolo virtuoso della gestione del rischio: in primo luogo si devono promuovere azioni di prevenzione per consentire uno sviluppo del territorio sostenibile e compatibile

con le condizioni di pericolosità presenti e, solo laddove vi siano persone esposte o beni rilevanti per valore economico o socio-culturale, prevedere azioni di protezione. Le misure previste nel PGRA sono volte ad ampliare e rafforzare quelle già contenute nel PAI;

le Misure di Prevenzione riguardanti gli edifici presenti in zone a rischio alluvionale sono le seguenti:

- M21 - Divieto alla localizzazione di nuovi elementi in aree inondabili,
- M22 - Demolizione degli elementi vulnerabili presenti in zone inondabili o rilocalizzazione in aree non inondabili o a più bassa probabilità di inondazione,
- M23 - Riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti (interventi sugli edifici, sulle infrastrutture a rete, ecc.),
- M24 - Altre misure di prevenzione con particolare riguardo al miglioramento delle conoscenze tecnico scientifiche (modelli di valutazione della pericolosità, della vulnerabilità e del rischio);

è opportuno che anche la fattispecie rientrante nella Misura M23 possa beneficiare di contributi per la riduzione della vulnerabilità.

Premesso inoltre che:

con deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2003 n. 53-10220, erano stati adottati i criteri preliminari per l'erogazione di contributi ai Comuni per l'attuazione di piani di rilocalizzazione di immobili destinati ad uso abitativo, ovvero ad attività produttiva collocati in zona a rischio idraulico ed idrogeologico;

con la medesima DGR si rinviava a successivi piani di intervento l'individuazione delle misure di incentivazione attivabili, dei criteri di priorità nell'erogazione dei contributi, delle procedure per la concessione e l'erogazione degli incentivi, delle spese ammissibili e dei soggetti beneficiari;

con DGR 29 novembre 2007, n. 19-7652, era stato individuato negli immobili destinati ad uso abitativo il campo prioritario di attuazione dei piani di rilocalizzazione e, considerata la modesta entità delle risorse messe a disposizione con la l.r. 9/2007, era stata rilevata la necessità di effettuare una ricognizione della consistenza del patrimonio abitativo esistente, con i requisiti indicati nella suddetta DGR n. 53-10220 del 2003, attivando un'analisi dei dati e delle informazioni in possesso delle Direzioni regionali competenti in materia, nell'ambito dei Comuni insistenti nelle fasce fluviali, ovvero nei Comuni che, in seguito all'adeguamento dei Piani Regolatori Generali (PRG) al PAI, avessero individuato degli immobili ubicati in area di classe IIIC (porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio) ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP e Nota Tecnica esplicativa del 1999, al fine di procedere successivamente al coinvolgimento dei Comuni interessati sulla base delle risultanze emerse nella ricognizione suddetta;

con nota prot. n. 1000/14.00 del 9 gennaio 2009, la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, ora Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, a seguito del completamento della prevista ricognizione svolta sulle documentazioni presenti nei propri archivi, richiedeva ai Comuni nel cui territorio fosse stata rilevata l'esistenza di immobili ad uso abitativo ubicati nelle fasce fluviali, ovvero in area di classe IIIC nei PRG adeguati al PAI, la compilazione e la trasmissione di una "scheda di consistenza edilizia", contenente una serie di informazioni sintetiche (tipologia di edificio, destinazione d'uso, consistenza catastale, ecc.) relativamente ai suddetti immobili, nonché agli altri nuclei edificati posti nella medesima classe IIIC eventualmente non rilevati dalla Direzione stessa;

in riscontro alla suddetta richiesta, alcuni Comuni avevano provveduto a trasmettere le schede di consistenza edilizia compilate;

considerate le richieste avanzate dai suddetti Comuni, si era reso necessario individuare i criteri per la definizione di una scala di priorità per la concessione di una prima serie di contributi ai proprietari degli immobili da rilocalizzare;

con DGR 30 novembre 2009, n. 9-12658 si individuavano i criteri per stabilire una scala di priorità per la concessione di contributi ai proprietari degli immobili da rilocalizzare non danneggiati o distrutti da eventi alluvionali e venivano altresì adottati i criteri per il calcolo del contributo per la rilocalizzazione dei suddetti immobili e le condizioni per l'erogazione del medesimo;

a seguito dell'individuazione di altre situazioni di immobili da rilocalizzare ricadenti all'interno delle fasce fluviali, ovvero ubicati in area di classe IIIC, la DGR n. 9-12658 del 2009 veniva integrata dalla DGR 3 febbraio 2012, n. 30-3363.

Dato atto che:

attualmente i suddetti interventi di rilocalizzazione sono stati completati e sono state segnalate dalle Amministrazioni comunali ulteriori situazioni di edifici ricadenti in aree a rischio idraulico e idrogeologico che necessitano di essere rilocalizzati;

sulla base delle situazioni e delle problematiche riscontrate nell'ambito degli interventi di rilocalizzazione fino ad oggi attuati, emerge l'esigenza di procedere a riorganizzare e a dettagliare i requisiti di ammissibilità, la scala di priorità, le modalità di calcolo del contributo e le spese connesse, già definiti con la DGR n. 9-12658 del 2009, nonché di sistematizzare gli adempimenti in capo al privato e all'Amministrazione comunale e le procedure per l'erogazione dei contributi, sinora già adottate per prassi;

si è rilevata l'opportunità che i suddetti interventi di rilocalizzazione possano essere oggetto di un processo continuativo al fine di rispondere alle esigenze che di volta in volta emergono dal territorio, nel rispetto degli anzidetti criteri di priorità e requisiti di ammissibilità.

Dato atto inoltre che:

gli interventi sinora ricompresi nelle DGR su richiamate ricadono, per quanto riguarda le aree a rischio idraulico, nella Misura M22 del PGRA, mentre, al fine di rispondere anche alla Misura M23, emerge l'opportunità di considerare altresì la fattispecie degli edifici esposti a rischio idraulico non rilocalizzabili per la particolare configurazione dell'impianto urbanistico o per loro peculiari caratteristiche storiche e sociali.

Ritenuto che:

è necessario rivedere i criteri per la concessione dei contributi relativi agli interventi di rilocalizzazione in via preventiva di immobili adibiti ad abitazione, principale o secondaria, ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico, contenuti nelle precedenti deliberazioni succitate, e di conseguenza revocarle;

è opportuno adottare nuovi criteri, di seguito elencati e definiti nell'Allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

1. Requisiti generali per l'individuazione degli immobili da rilocalizzare

2. Requisiti per l'individuazione degli immobili vulnerabili ma non rilocalizzabili
3. Scala di priorità per la concessione del contributo
4. Modalità di calcolo del contributo
5. Adempimenti in capo al proprietario dell'immobile
6. Adempimenti in capo all'Amministrazione Comunale
7. Procedure per l'erogazione del contributo di rilocalizzazione
8. Spese ammissibili connesse alla rilocalizzazione
9. Procedure per l'erogazione delle spese ammissibili connesse alla rilocalizzazione
10. Procedure per l'erogazione del contributo di riduzione della vulnerabilità.

Richiamato che:

per quanto attiene alla tutela della pubblica incolumità, le azioni previste nel presente atto non sostituiscono quelle primarie di competenza degli Enti Locali, ai sensi delle vigenti leggi sulle autonomie locali, e in particolare quelle in capo al Sindaco, in quanto autorità preposta alla tutela della pubblica incolumità, volte all'attuazione di tutte le misure relative al controllo e al monitoraggio delle situazioni di dissesto segnalate, particolarmente in occasione di intensi eventi atmosferici e successivamente a questi, onde attivare eventuali provvedimenti di protezione civile.

Visti:

- il D.lgs. n. 112/1998;
- il D.lgs. n. 152/2006;
- la DGR n. 53 – 10220 del 2003;
- la DGR n. 19 – 7652 del 2007;
- la DGR n. 9-12658 del 2009;
- la DGR n. 30-3363 del 2012;
- la Direttiva 2007/60/CE;
- il Piano per l'Assetto idrogeologico approvato con DPCM del 24 maggio 2001
- il Piano di gestione rischio alluvione approvato con DPCM del 27 ottobre 2016.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

a) di adottare i criteri per la concessione dei contributi relativi agli interventi di rilocalizzazione in via preventiva di immobili adibiti ad abitazione principale o secondaria, ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico, nonché per gli edifici esposti a rischio idraulico non rilocalizzabili per la particolare configurazione dell'impianto urbanistico o per loro peculiari caratteristiche storiche e sociali; i criteri sono di seguito elencati e definiti nell'Allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

1. Requisiti generali per l'individuazione degli immobili da rilocalizzare

2. Requisiti per l'individuazione degli immobili vulnerabili ma non rilocalizzabili
3. Scala di priorità per la concessione del contributo
4. Modalità di calcolo del contributo
5. Adempimenti in capo al proprietario dell'immobile
6. Adempimenti in capo all'Amministrazione Comunale
7. Procedure per l'erogazione del contributo di rilocalizzazione
8. Spese ammissibili connesse alla rilocalizzazione
9. Procedure per l'erogazione delle spese ammissibili connesse alla rilocalizzazione
10. Procedure per l'erogazione del contributo di riduzione della vulnerabilità

b) di revocare con il presente atto le seguenti deliberazioni:

1. DGR n. 53-10220 del 2003,
2. DGR n. 19-7652 del 2007,
3. DGR n. 9-12658 del 2009,
4. DGR n. 30-3363 del 2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.